



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

3

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.(IMU -TASI - TARI) - Modifiche - Provvedimenti.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i seguenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MAIOLO Renato	SINDACO	X	
COSTA Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI Tiziana	VICE SINDACO	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE	X	
DELPERO Severino	CONSIGLIERE	X	
SARTI Graziella	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE	X	
COSTA Marco	CONSIGLIERE	X	
COSTA Stefania	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Vittorino	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI Dott.ssa Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MAIOLO Renato** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.(IMU -TASI - TARI) - Modifiche - Provvedimenti.

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con delibera C.C. N. 31 del 2/9/2014 veniva approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo, successivamente modificato (relativamente alla sola componente TARI) con delibere C.C. N. 44 del 31.12.2014 e N. 10 del 28.7.2015.

La Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) **introduce importanti modifiche all'assetto dell'imposizione immobiliare.**

Si rende pertanto necessario modificare le disposizioni contenute in alcuni articoli del vigente Regolamento secondo il nuovo dettato normativo.

Analizziamo le modifiche introdotte con la Legge di Stabilità, di interesse per questo Ente:

Il comma 10 introduce, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, la lettera 0a), che introduce un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'IMU.

Il nuovo dettato normativo interviene sulla tassazione degli immobili abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare detti immobili all'abitazione principale (e quindi di farne oggetto di esenzione). Viene introdotta invece la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili in comodato, a condizione che sussistano le seguenti condizioni:

- -il comodante deve risiedere nello stesso Comune
- -il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, ad eccezione dell'appropriata abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in cat. A1- A8 o A9
- -il comodato deve essere registrato.

Le disposizioni di cui alla citata lett. 0a) si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 L. 147/2013, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU

Con il **comma 13** dell'art. 1 viene ripristinato, a decorrere dal 1.1.2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14.6.1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina. Viene inoltre estesa l'esenzione IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P. iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e usucapibile.

Il comma 14 art. 1 sancisce l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni "di lusso" classificate nelle categorie catastali A1 – A/8 e A/9. In particolare, la lettera a), esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta al quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune

Resta confermata la non imponibilità TASI dei terreni agricoli.

Viene ridotta all'1 per mille l'aliquota TASI per i cosiddetti "immobili merce", fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento, stabilendo così a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

I commi da 21 a 24 introducono il nuovo regime fiscale dei cosiddetti "imbullonati". Secondo le nuove disposizioni, a far data dal 1.1.2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi, escludendo dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Il comma 53 integra il contenuto dell'art. 13 del D.L. 201/2001 con il comma 6/bis in cui si prevede la riduzione al 75% dell'imposta dovuta sugli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.

Oltre che per le modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, si rende altresì necessario l'adeguamento del vigente Regolamento I.U.C. alle **disposizioni del D.Lgs 24/9/2015 n. 156**, che ha riformato la disciplina degli interpelli e del contenzioso prevedendo, a decorrere dal 2016, l'estensione della procedura del reclamo e della mediazione (istituti già noti in ambito erariale) agli atti impositivi emessi dagli Enti Locali.

L'art. 9 del citato decreto introduce una serie di modifiche al D.Lgs 546/1992, tra le quali, appunto, la sostituzione integrale dell'art. 17/bis, che applica a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro (e quindi vi entrano a pieno titolo la gran parte degli accertamenti comunali) la possibilità di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, oltre al fatto che il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.

Alla luce della nuova disposizione è il ricorso stesso che funge da reclamo, mentre la mediazione è un'eventualità. Conseguentemente, anche se nel ricorso non è presente alcuna proposta di mediazione, il Comune è comunque costretto ad esaminare la pratica in autotutela, attivando una procedura obbligatoria di confronto con il contribuente, che si deve concludere con un provvedimento espresso di accettazione o di diniego del reclamo, cui automaticamente segue, in caso di disaccordo, il contenzioso tributario.

Rientrano nella nuova disciplina tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia di tributo (IMU . TASI – TARI – TOSAP ecc)..

In ultimo, occorre adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni introdotte dal **D.Lgs 24.9.2015 N. 158** in materia di sanzioni tributarie

Sono previste, a partire dal 1.1.2016, nuove misure sanzionatorie per l'omesso, parziale e tardivo versamento dei tributi (di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997) nonché la nuova sanzione ridotta per le dichiarazioni tardive (di cui all'art. 7, c. 4-bis, D.Lgs 472/1997).

Con l'occasione si propone infine la modifica del comma 10 dell'art. 45 (ex art. 44) "MODALITA' E SCADENZA DEI VERSAMENTI" introdotto con delibera C.C. n. 44 del 31.12.2014 inerente la facoltà della Giunta Comunale di concedere, su richiesta, la rateazione degli importi dovuti.

Si ritiene opportuno estendere la possibilità di rateazione, oltre che agli avvisi di pagamento bonari (inviati in posta ordinaria), anche agli avvisi di accertamento emessi per omesso o parziale versamento.

Il responsabile dell'ufficio tributi ha provveduto ad introdurre nel vigente Regolamento le nuove disposizioni, redigendone un testo aggiornato, che si propone al Consiglio per l'approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte.

Esaminato il nuovo testo del Regolamento contenente la nuova numerazione degli articoli conseguente l'introduzione, al capo II, di un nuovo articolo sugli immobili concessi in comodato (art. 16) e le modifiche apportate (in neretto), agli articoli 6 – 7 – 10 - 24 (ex 23) – 25 (ex 24) - 26 (ex 25) e 45 (ex 44).

Ritenuto di approvare il suddetto testo.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Con la seguente votazione: n. 11 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche apportate al "**Regolamento per La disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.**" adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , che pertanto risulta approvato nel nuovo testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e copia del regolamento opportunamente modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012:

Successivamente con separata votazione: n. 11 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000"

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MAIOLO Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li 23/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/05/2016 al 07/06/2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 29-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 23/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna